

ALLEGATO 1 - SCHEMA DI ADDENDUM

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO "LA ZATTERA"

L'anno duemilaventisei, il giorno ____ del mese di febbraio,

TRA

LA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST (di seguito anche "SdS"), con sede legale in Sesto Fiorentino (Fi), Viale Gramsci n. 561 Cod. Fisc./P.IVA 05517820485, rappresentata da Dott. Andrea Francalanci, nominato con decreto della Presidente SdS n. 2 del 14.2.2020, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, che interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore,

E

MACRAME' SCS (d'ora in poi "Gestore") con sede legale in Campi Bisenzio (Fi), Via Baracca 2/g, Cod. Fisc./ Partita Iva 05008260480, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Alessandro Guarducci, nato a Firenze e domiciliato per la carica presso la sede legale del Gestore,

PREMESSO CHE

- tra le parti è in vigore una Convenzione per la gestione di servizi semiresidenziali per minori, con scadenza originaria al 31.12.2027 (Rep.N.83/2024);
- l'art. 13 della suddetta Convenzione prevede la facoltà di rinnovo fino al 31.12.2030;
- con Decreto del Direttore n. [] del 03/02/2026, la SdS ha determinato di esercitare una prima opzione parziale di rinnovo fino al 31.08.2028;
- il servizio si svolge presso l'immobile di proprietà del Comune di Campi Bisenzio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E NUOVA DURATA. Le parti concordano di modificare l'art. 13 della Convenzione originaria. La durata del rapporto convenzionale è estesa fino al **31 agosto 2028**.

ART. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE. Per il periodo di estensione (dal 01.01.2028 al 31.08.2028), restano confermate le modalità di determinazione della retta e dei corrispettivi previste all'art. 2 della Convenzione originaria.

ART. 3 – EFFICACIA DELL'ESTENSIONE. Le parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia della presente estensione è subordinata al rinnovo del contratto di comodato d'uso per l'immobile di via Giuseppe Giusti n. 7 a Campi Bisenzio, o ad altro titolo idoneo che ne garantisca la disponibilità al Gestore.

ART. 4 – CONFERMA DELLE PATTUZIONI. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente atto, restano ferme, valide ed efficaci tutte le clausole, condizioni e pattuizioni contenute nella Convenzione originaria, ivi compresi gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, trattamento dati (GDPR) e sicurezza.

ART. 5 – SPESE E REGISTRAZIONE. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017. Si provvederà alla registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la SdS Fiorentina Nord Ovest (*Firma Digitale*)

Per la Cooperativa Sociale MACRAMÈ (*Firma Digitale*)